

< 5150



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- FISCHETTI GIULIO Presidente
- MARTINA ANTONIO Relatore
- BIESTILE COSIMO Giudice
-
-
-
-

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° [redacted]
UDIENZA DEL

28/05/2012 ore 09:00


SENTENZA
N°
370-1-1

PRONUNCIATA IL:
28-5-12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
5-6-12

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario

DR. SSA [redacted] IZZATO

sul ricorso n° 1174/11
depositato il 06/04/2011

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] IRPEF 2007
contro AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

[redacted] PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:
[redacted] PALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:
ROCCAFORTE FARIBA
VIA SOLITO 69 74100 TARANTO TA

FATTO

In data 6/04/2011 il [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Vito Montanaro, si costituì in giudizio, con espressa richiesta di sospensione cautelare, di discussione in pubblica udienza e con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, avverso l'iscrizione a ruolo disposta dall'Agenzia delle Entrate di Taranto con la cartella di pagamento n. [REDACTED] [REDACTED] spedita dalla concessionaria della riscossione, Equitalia Pragma spa, a mezzo del servizio postale il 28/01/2011 riguardante IRPEF 2007 di complessivi [REDACTED] oltre diritti di notifica.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in data 16/05/2012, contestando e controdeducendo sulle eccezioni del ricorrente, in particolare rileva che ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73 non è prevista la formazione e notifica di processo verbale o di altro atto amministrativo precedente all'iscrizione a ruolo, che pur in forma sintetica, è indicata la pretesa tributaria e che essa è avvenuta nei termini di legge e nel merito della debenza del tributo ricorda che la dichiarazione presentata per l'anno 2007 riporta eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione precedente che è da considerarsi omessa in quanto presentata in data 3/09/2008 e conclude richiedendo il rigetto della sospensione e del ricorso con condanna alle spese di lite.

La concessionaria della riscossione, Equitalia Pragma, costituitasi in data 1/06/2011 a mezzo del rappresentate e difensore dott.ssa Fariba Roccaforte, con riferimento alla presunta inesistenza della notifica e all'omessa sottoscrizione si riporta a quanto giurisprudenza di merito e di legittimità hanno chiarito in merito alla percorribilità dell'art. 26 del DPR n. 602/73 in favore del Concessionario e alle norme sulla formazione e contenuto della cartella di pagamento che non prevedono fra gli elementi obbligatori la sottoscrizione e conclude richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso con condanna alle spese di giudizio



[REDACTED]

da distrarsi in favore del difensore anticipatorio..

La Commissione nella seduta del 21/09/2011 accolse l'istanza cautelare e nella seduta odierna sono intervenuti i difensori delle parti che insistono nelle proprie argomentazioni e si riportano agli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.

OSSERVAZIONI

La Commissione, visti gli atti, rilevato che l'iscrizione impugnata deriva del mancato riconoscimento del riporto del credito IRPEF dell'annualità precedente omessa, alla luce della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermata con ordinanza n. 5318 del 3/04/2012, assorbite le altre contestazioni ed evidenze, accoglie il ricorso e per l'effetto conferma l'annullamento dell'iscrizione impugnata. Le spese di giudizio, fissate in € 500,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del difensore anticipatorio, sono poste a carico esclusivo dell'Agenzia delle Entrate resistente.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione 1', accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'iscrizione opposta. Spese di giudizio € 500,00 oltre IVA e CAP, da distrarsi in favore del difensore anticipatorio, a carico esclusivo dell'Agenzia delle Entrate resistente.

Taranto, 28/05/2012

il relatore

dott. Antonio MARTINA



il presidente

dott. Giulio FISCHETTI

